



Legge 194/78 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

La legge è composta da 22 articoli e contiene le procedure previste per l'IVG prima e dopo i 90 giorni dalle ultime mestruazioni.

Di seguito uno stralcio dei passi più importanti.

Art. 1 - Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.

Art. 2 - I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;... d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

Art. 4 - Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, si rivolge ad un consultorio pubblico, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.

Art. 5 - Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito ... di esaminare con la donna ... le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto ... la informa sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. ... Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, ... le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. ... Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, presso una delle sedi autorizzate.

Art. 8 - L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale, il quale verifica anche l'inesistenza di con-

troindicazioni sanitarie.

Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il certificato rilasciato, alla scadenza dei sette giorni costituiscono titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Art. 9 - Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte ... agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. ... Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

Art. 12 - La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Interruzione volontaria di gravidanza

Andamento del fenomeno

Nel 1978 è stata approvata in Italia la Legge 194 "Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza", che permette a qualsiasi donna di richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari. L'intervento può essere effettuato presso le strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale e le strutture private convenzionate ed autorizzate dalle Regioni. Nel Lazio l'Agencia di Sanità Pubblica (ASP), attraverso il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO), raccoglie in maniera continua e completa i dati relativi al fenomeno.

L'incidenza dell'IVG nel Lazio, come in tutte le altre regioni, è andata aumentando fino al 1982. Da allora si è osservata una continua diminuzione.

Nel corso degli anni vi è stato un aumento del numero di interruzioni volontarie di gravidanza richiesto da donne straniere immigrate: nel 2001 le IVG effettuate su donne nate all'estero nel Lazio erano il 32,4% del totale di IVG effettuate in quell'anno.

Come per molti altri fenomeni sanitari, esistono differenze tra province, ma tutte mostrano una diminuzione dell'incidenza.

Alcuni dati dall'ultima relazione del Ministero della Salute

Secondo l'ultima relazione annuale (dati 2006) del ministero della Salute sull'attuazione della legge 194 si è avuto un calo del 2,1% delle interruzioni volontarie di gravidanza rispetto al 2005 e un decremento del 44,6% rispetto al 1982.

Negli ultimi dieci anni è invece triplicato il numero degli interventi effettuati da donne con cittadinanza estera, con una crescita del 66%.

Sono sempre maggiori gli ostacoli per chi voglia ricorrere alla IVG. Devono fare riflettere le alte percentuali di obiezione di coscienza nel nostro Paese: a fronte di una media nazionale per i ginecologi del 58,7%, la stessa registra picchi massimi in Veneto (76,1%), Marche (78,4%), Lazio (77,7%) o Puglia (76,8%). Situazioni che per la donna significano un calvario e portano nei casi più estremi al ricorso all'aborto clandestino.

Obiezione di coscienza e pillola del giorno dopo

La legge 194/78 prevede l'obiezione di coscienza esclusivamente in relazione all'interruzione di gravidanza, ma la cosiddetta "pillola del giorno dopo" non ha funzione abortiva bensì agisce inibendo e ritardando l'ovulazione, cioè prima della fecondazione.

L'obiezione per quanto riguarda la pillola del giorno dopo è quindi illegale, la sua mancata prescrizione o vendita denunciabile: la sua efficacia è maggiore quanto prima viene assunta (la pillola del giorno dopo ha efficacia entro le 72 ore dal rapporto considerato a rischio).

Il problema causato dall'obiezione in relazione alla pillola del giorno dopo si fa drammatico soprattutto nel fine settimana, quando non sono disponibili i medici di base né i consultori e si è costrette a rivolgersi ai pronto soccorsi, dove spesso i medici di turno sono obiettori e ne rifiutano la prescrizione, costringendo le donne a vagare per le città alla ricerca di un medico che prescrivere loro il contraccettivo d'emergenza in tempo utile. Se sono particolarmente fortunate vagheranno in seguito alla ricerca di un farmacista che glielo venda...

Alcune opinioni

"L'aborto non è un diritto, è un dramma da "prevenire", lo abbiamo sempre detto, mentre una legge che consente l'aborto in determinate circostanze sì, quello è un diritto. La 194 parla di "prevenzione dell'aborto" e mai di dissuasione. Prevenzione significa aiutare a risolvere, se risolvibili, i problemi che possono impedire ad una donna di portare avanti una gravidanza, ma significa soprattutto prevenire le gravidanze indesiderate" **Laura Piretti (UDI)**

"Chi è a favore dell'aborto? Nessuno, evidentemente. Bisognerebbe essere pazzi per essere a favore dell'aborto. Il problema non è di essere a favore o contro l'aborto, ma a favore o contro la sua legalizzazione. Ebbene io mi sono pronunciato contro l'aborto, e a favore della sua legalizzazione. Naturalmente, essendo contro l'aborto, non posso essere per una legalizzazione indiscriminata, totale, fanatica, retorica. Quasi che legalizzare l'aborto fosse una vittoria allegra e rassicurante. Sono per una legalizzazione prudente e dolorosa." **Pier Paolo Pasolini**